

Allegato "C" al repertorio n.22114/12765

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"GRUPPO AGAPE ODV"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione riconosciuta denominata: "GRUPPO AGAPE ODV" di seguito, in breve, "Associazione".

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore l'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo ETS che verrà utilizzato in qualsiasi atto, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico.

L'associazione è apartitica e aconfessionale, Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Arcisate e la sua durata è indeterminata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civi-

che, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo del

superamento di ogni emarginazione rispondendo ai bisogni in-

tellettivi, psicologici, affettivi e sociali della persona.

Gli obiettivi della Associazione sono principalmente diretti

all'assistenza residenziale di persone disabili sia auto suf-

ficienti che non autosufficienti che necessitano di cura e so-

stegno e le cui condizioni di salute non permettono la perma-

nenza presso la propria residenza.

Pertanto l'associazione per le persone disabili e svantaggiate

assistite si premura di:

- contribuire al miglioramento della qualità della loro vita;

- limitare il rischio di isolamento sociale;

- supportare contesti che favoriscano le relazioni sociali;

- curarle ed assisterle negli atti quotidiani della vita;

- rispettare e garantire la dignità e il pudore negli atti di assistenza;

- facilitare e sostenere la presenza di familiari e amici;

- mantenere le residue capacità psico fisiche;

- non precludere le possibilità di un rientro al domicilio.

Art 3 - Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svol-

ge in via esclusiva o principale le attività di interesse ge-

nerale di cui alle lettere A-B-C-Q (D.lgs. n. 17/2017 art.

art. 5 c.1 e s.m.i.), in particolare provvede a:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi

	1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modi-	
	ficazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge	
	5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112,	
	e successive modificazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente	
	del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella	
	Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modi-	
	ficazioni;	
	- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle	
	Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,	
	nonché di ogni altra attività di carattere residenziale tempo-	
	aneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cultura-	
	li, formativi o lavorativi.	
	2. In particolare l'associazione svolge attività di:	
	a) gestione di Comunità Socio sanitarie (CSS) comunità allog-	
	gio (CA) o altre residenze per persone disabili;	
	b) gestione di centri socio educativi (CSE) e Centri Diurni	
	per Disabili (CDD);	
	c) fornitura di Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA);	
	d) gestione di residenze sanitarie Disabili (RSD);	
	e) gestione di alloggi sociali e residenze temporanee per di-	
	sabili.	
	3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte preva-	
	lentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente	

dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti Associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha

	sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.	
	7. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.	
	Art. 7 - Diritti e doveri degli associati	
	1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.	
	2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di scioglimento nel caso di Associati aventi personalità giuridica, di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.	
	3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.	
	4. Ciascun associato ha diritto:	
	a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;	
	b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;	

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;

b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'assemblea su proposta dell'organo di amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso o scioglimento nel caso di associati aventi personalità giuridica, recesso, o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare,

l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma

di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);

c. il Presidente;

d. il Segretario;

e. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

f. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di cinque esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è com-

posta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di

confronto, atto ad assicurare una corretta gestione

dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attri-

buiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione

al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei

voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della propor-

zionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione

o, in sua assenza, dal vice presidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da al-

tri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato

può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente

dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre

mesi nel libro degli associati.

8. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di te-

lecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o

in via elettronica.

Le riunioni dell'assemblea potranno svolgersi mediante mezzi

di telecomunicazione alle seguenti condizioni, di cui si darà

atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità de-

gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, con-

statare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta
nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o

alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;

i) fissare l'ammontare del contributo associativo;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera

con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rap-

presentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vice presidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

	c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;	
	d. predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;	
	f. proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;	
	g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;	
	h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;	
	i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;	
	j. deliberare in merito all'esclusione di soci;	
	k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;	
	l. eleggere il presidente e il vice presidente;	
	m. nominare il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;	

	n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti	
	di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi	
	di necessità e di urgenza;	
	o. assumere il personale strettamente necessario per la conti-	
	nuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei	
	limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.	
	p. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori	
	possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consi-	
	glio e alle Assemblee;	
	q. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte	
	dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi pote-	
	ri.	
	r. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del	
	Consiglio stesso;	
	s. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista	
	nello statuto necessaria al buon funzionamento	
	dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dal-	
	la legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.	
	Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere	
	dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggio-	
	ranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti in-	
	giustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre	
	volte consecutive.	

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti; in mancanza, alla sostituzione provvederà la prima assemblea degli Associati. I consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, deve essere convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

ro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo

	di Amministrazione;	
	- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti	
	dall'Associazione;	
	-in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di	
	competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a	
	ratifica nella prima riunione successiva.	
	3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le rela-	
	tive funzioni sono svolte dal vice presidente.	
	4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici,	
	la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per	
	impedimento del Presidente.	
	Art. 19 - Il segretario	
	1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di As-	
	semblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta	
	dei libri sociali garantendone libera visione all'associato	
	che lo richieda.	
	Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale	
	1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocrati-	
	co, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in man-	
	canza di essi, qualora lo ritenga opportuno.	
	2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica	
	l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le ca-	
	tegorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice ci-	
	vile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti de-	
	vonno essere posseduti da almeno uno dei componenti.	

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore le-

gale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 21 - Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a. il libro degli associati;

b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni

	dell'Assemblea;	
	c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;	
	d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);	
	e. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione	
	2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.	
	3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.	
	4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.	
	5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.	
	Art. 23 - Patrimonio e Risorse economiche	
	1. Il patrimonio è costituito da:	
	- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;	
	- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;	

- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate

da:

a. quote sociali

b. contributi pubblici;

c. contributi privati;

d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e. rendite patrimoniali;

f. rimborsi derivanti da convenzioni;

g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

i. altre entrate espressamente previste dalla legge;

k. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

	1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.	
	2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.	
	4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.	
	5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.	

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente

analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Art. 28 - Disposizioni finali

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/17, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Art. 29 - Norme Transitorie

Le norme del presente statuto che fanno riferimento all'iscrizione o deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore devono intendersi transitoriamente inefficaci fino alla definitiva implementazione della normativa attuativa del D.Lgs. 117/17.

A decorrere dal termine di cui all'art.104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5- sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

FIRMATO: MARIALUISA PERONI

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.